UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania

VERBALE DI GARA
(seduta pubblica del 21/11/2018)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 9:45, presso i locali dell'U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n. 9 Catania, si è riunita la Commissione di Gara - ex art. 9, comma 7, l.r. 12/2011, nel testo vigente a seguito della l.r. n. 1/2017 - composta come di seguito:

- Ing. Gea Rosanna Ingrassia - Presidente;
- Ing. Dario Costantino - Vice presidente;
- Dott.ssa Teresa La Grassa - Componente dell'Amministrazione appaltante.
- È altresì, presente il F. D. Dott. Carmelo Rugolo di questo U.R.E.G.A.

Nell'odierna seduta pubblica - disposta ex art. 9, comma 33, l.r.12/2011 e ss.mm.ii. all'esito dei lavori esperiti dalla Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 13/11/2018 – si procede in ordine alle determinazioni conclusive in riferimento all'appalto indetto dalla SRR "Catania Area Metropolitana" ad oggetto "*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno sella SRR "Catania Area Metropolitana" negli ARO dei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande*.

Sono presenti per assistere alle operazioni di gara:

il Sig. Alberto La Piana (C.I. n. AX1235892 rilasciata dal Comune di S.Pietro Clarenza il 21/09/2016) per la ditta Progitec S.r.l., giusta delega del legale rappresentante Sig. La Piana Angelo;

il Dott. Marco Pasquale Antonino Palermo (Patente n. CT5346453K rilasciata dal MCTC-CT il 22/02/2003) per la ditta Dusty srl, giusta delega dell'amministratore Pezzino Geronimo Maria Rosa;

Avv. Gaetano Spoto Puleo, in rappresentanza della Ditta PROGITEC, giusta delega del 13/11/2018 pervenuta via PEC in data 13/11/2018.

Il RAG, con nota prot. n° 242354 del 20/11/2018 consegna alla Commissione la nota n° 242181 del 19/11/2018 con cui chiede alla Commissione di gara, di adeguarsi al Deciso del Consiglio di Giustizia Amministrativa sentenza 754/2018 che conferma TAR CT 275/2018.

Premesso che l'odierna seduta è stata resa nota ai concorrenti partecipanti con comunicazione personale (PEC del 15/11/2018), nonché, pubblicizzata sul sito istituzionale dell'U.R.E.G.A. con apposito avviso prot. n. 0239086 del 15/11/2018;

Il RAG, trasmette alla Commissione la Pec inviata, dall'Avv. Spoto Puleo per conto della ditta Progitec s.r.l., in data 19/11/2018 acquisita al nostro prot. in pari data al n° 242181, con la quale si chiede alla Commissione di adeguarsi al Deciso del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia in merito alla sentenza CGA 754/18.

L'Avv della Dusty, Dott. Marco Pasquale Antonino Palermo, interviene per rilasciare la seguente dichiarazione:

"In riferimento ai contenuti della sentenza CGA RS n°754 del 12/11/2018, nel riportarsi integralmente a quanto già contenuto nei precedenti verbali di gara, si rileva quanto segue in ordine alla presunta falsa dichiarazione resa nella presente procedura di gara emergente a carico di Dusty, relativamente ai fatti occorsi durante l'espletamento del servizio presso il comune di Ragalna.

1. *Si osserva preliminarmente che l'episodio ascritto alla ditta rientra solo potenzialmente tra le ipotesi sintomatiche della sussistenza di grave illecito professionale discrezionalmente valutabili dalla S.A. quale causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c del D.Lgs n°50/2016. Ma tale fatto è il medesimo già portato all'attenzione del seggio di gara da Tech servizi e sul quale è già stato motivatamente concluso da codesta commissione, in ordine alla sua natura non sintomatica dell'inaffidabilità professionale dell'impresa tale da comportarne l'esclusione ;*
2. *in ogni caso, e lo si è già osservato con le considerazioni precedentemente rese all'organo valutativo, posto che gli accadimenti in argomento risalivano all'anno 2013, alla stregua di quanto previsto dal punto 5.1 delle linee guida dell'ANAC n° 6/2016 (che circoscrive ad un triennio la rilevanza temporale delle cause di esclusione non dipendenti, come era questo il caso , da sentenza penale di condanna) gli stessi non avrebbero comunque dovuto essere dichiarati in seno alla presente selezione indetta ben oltre il limite temporale di cui sopra.*
3. *Nè, d'altra parte, l'accertamento della falsa dichiarazione contenuto nella sentenza di cui tratttasi può automaticamente rilevare quale causa di esclusione. E' evidente , in tal senso , che per potersi integrare gli estremi della causa espulsiva devono ricorrere tutti i presupposti inderogabilmente fissati in tal senso dall'art. 80 comma 5 lett. F ter, che prevede l'esclusione soltanto qualora ricorra la seguente situazione: (l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub-appalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario*

informatico).

La commissione, dunque, potrà fare i dovuti accertamenti presso il casellario ANAC e solo nell'ipotesi in cui dovesse riscontrare l'esistenza a carico di Dusty delle false dichiarazioni sarà tenuta a disporne l'esclusione, e comunque fermo restando la valutazione della S.A..

Ad oggi, tuttavia tale iscrizione non risulta dovendo la stessa essere preceduta, comunque, da un procedimento in contraddittorio con la ditta, non ancora avviato, in esito al quale dovrà stabilire se procedere ed in che termini procedere, contestualmente individuando la durata temporale dall'eventuale sanzione discendente dall'iscrizione dei fatti controversi nel casellario ANAC.

Per tutto quanto precede e in conclusione si richiede copia della comunicazione trasmessa a codesto UREGA da parte dell'ATI Progitech – Tech Servizi contenente la sentenza in parola, nonché si richiede la concessione di un termine per controdedurre a quanto in essa contenuto".

Preso atto della nota trasmessa dal RAG e delle ulteriori dichiarazioni rese dall'Avv. della Dusty, la Commissione decide di approfondire la problematica in questione e rinvia pertanto, anche per consentire alla Dusty di produrre le proprie controdeduzioni alla nota dell'Avv. Della Progitec, alla data del 10/12/2018 alle ore 10,00.

L'odierna seduta si chiude alle ore 13,00.

Il presente verbale composto da n. 3 pagine, prodotto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione

Il Presidente - *Ing. Gea Rosanna Ingrassia*

Il Vice Presidente - *Ing. Dario Costantino*

Il Componente della S. A. - *Dott.ssa Teresa La Grassa*

Il Verbalizzante
(F. D. dott. Carmelo Rugolo)

Rappresentante della Dusty - *Dott. Marco Pasquale Antonino Palermo*